

zione; ma l'onorevole Turati ed altri onorevoli colleghi insistono nel loro emendamento aggiuntivo, che rimane così formulato:

Dopo il 1° comma aggiungere:

Gli insegnanti di educazione fisica delle scuole medie e normali, in servizio all'atto della promulgazione della presente legge, che posseggano il titolo di coltura generale richiesto per l'ammissione all'istituto di magistero di cui agli articoli 10 e 11, oppure i titoli giudicati equipollenti per i fini didattici dalla Giunta del Consiglio superiore, saranno assegnati alla categoria A del III ordine di ruoli della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Ciò che vuol dire che avranno una parificazione a quelli previsti dal primo comma dell'articolo stesso.

Il Ministero e la Commissione hanno dichiarato di non accettare questa aggiunta.

La metto a partito.

(Dopo prova e controprova non è approvata).

Viene ora l'altra aggiunta proposta dall'onorevole Di Stefano e della quale è già stata data lettura. Anche questa non è accettata né dal Governo, né dalla Commissione.

La metto a partito.

(Non è approvata).

Ed ora, non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 14 così come è stato proposto.

(E' approvato).

Art. 15.

Ai concorsi per insegnante di educazione fisica non sono ammessi che gli abilitati all'insegnamento dagli istituti di magistero, di cui nell'articolo 11, salvo in via transitoria, quanto dispone l'articolo 20.

(È approvato).

PIETRAVALLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

PIETRAVALLE. Sull'articolo 15.

PRESIDENTE. Ma se è già approvato! Quando vogliono parlare, favoriscano di iscriversi prima, o di chiedere a tempo facoltà di parlare. Andiamo avanti!

Art. 16.

Nella determinazione dei ruoli organici, ai sensi degli articoli 2 e 11 della legge 8 aprile 1908, n. 142, si terrà conto che, entro

il limite massimo d'orario di cui all'articolo 14, debba essere affidato, sempre quando sia possibile, agli insegnanti di educazione fisica un secondo istituto o un secondo corso completo dello stesso istituto, con retribuzione per l'eccedenza d'orario.

Si terrà pur conto che l'insegnamento di educazione fisica possa essere affidato per incarico nello stesso istituto al professore di altra materia, purchè fornito del diploma di cui all'articolo 11 e purchè non gli derivi, complessivamente, un orario superiore alle ore 28.

Nella scuola normale femminile la insegnante del corso normale avrà l'obbligo dello stesso insegnamento in quello complementare, che lo precede nella medesima scuola, con retribuzione per l'eccedenza d'orario.

L'onorevole Pietravalle ha facoltà di parlare.

PIETRAVALLE. Onorevoli colleghi, caratteristica di questo disegno di legge è quella di avere introdotto disposizioni con le quali si è affermato e declamato di dovere organizzare l'educazione fisica in Italia su questi due canoni fondamentali: primo, la creazione di un corpo d'insegnanti di sicura competenza, convenientemente pagati; secondo, l'impianto delle palestre. Non parliamo più di palestre: ormai quello che è nella legge è nient'altro che una lustra. Abbiamo una vasta esperienza, onorevole relatore, proprio in base a quella legge del Mezzogiorno, di che cosa facciano i comuni ogni qualvolta si tratta di impianti di edifici scolastici. Non fanno nulla!

CAMERA, relatore. Onorevole Pietravalle, io ho sedici comuni nel mio collegio ed otto hanno chiesto di applicare la legge.

PIETRAVALLE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione (e a proposito del bilancio ne riparleremo) potrà offrire la statistica desolante, selvaggia... (*Oh! oh!*) di quello che è avvenuto nel Mezzogiorno per quanto riguarda l'impianto degli edifici scolastici. Senza palestre coperte e senza campi di giuoco, l'insegnamento della educazione fisica, proposto e offerto con questo disegno di legge, è una turlupinatura.

PRESIDENTE. Onorevole Pietravalle, stia all'argomento dell'articolo 16; non rientri nella discussione generale.

PIETRAVALLE. Altra lustra è quella della creazione del corpo degli insegnanti. È successo questo, onorevoli colleghi: coll'articolo 11 si è stabilito come debbono